



CITTA' DI PESCARA

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione, nomina e cessazione dall'incarico del Difensore Civico del Comune di Pescara, nonché l'esercizio delle relative funzioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in conformità agli artt. 42 e segg. dello Statuto Comunale.

Art. 2

Elezione e nomina.

1. Nell'immediatezza dell'insediamento della Giunta Comunale, il Sindaco provvede alla pubblicazione del bando per l'elezione del Difensore Civico. Non appena ne riceva richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco provvede altresì alla pubblicazione del bando di sostituzione del Difensore Civico cessato per dimissioni, decadenza, revoca o decesso durante il corso del proprio mandato.

2. Non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando di elezione in via ordinaria, ovvero non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando di sostituzione del Difensore Civico cessato per dimissioni, decadenza, revoca o decesso, i soggetti di cui all'art. 44 punto 2 dello Statuto presentano al Presidente del Consiglio Comunale le proposte di candidature. Queste devono essere presentate in forma scritta e, per ciascuna delle persone indicate, devono essere corredate da una, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'interessato, contenente un suo dettagliato curriculum ed attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Qualora sussistano cause di incompatibilità, la dichiarazione suddetta deve recare espressa menzione e l'interessato, nel medesimo documento, è tenuto ad esprimere il proprio impegno alla rimozione delle stesse in caso di elezione ed entro il termine di accettazione della nomina.



CITTA' DI PESCARA

3. Le candidature sono rese pubbliche entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, mediante esposizione di avviso all'Albo Pretorio ed affissione di manifesti per le vie cittadine per la durata di giorni 15. Sono inoltre comunicate dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco, ai Consiglieri Comunali ed ai Consigli Circostrizionali,

4. Il Consiglio Comunale allargato ai sensi dell'art. 43 punto 1 dello Statuto e convocato dal Presidente per l'elezione del Difensore Civico entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. In tale seduta è ammesso il dibattito sulle candidature presentate.

5. Nel periodo di proroga dei suoi poteri, il Difensore Civico uscente è tenuto ad informare il successore sullo stato delle attività dell' ufficio. fornendogli notizie e materiali idonei al più sollecito ed efficace avvio delle sue funzioni.

6, Il Difensore Civico, entro 30 giorni dalla sua elezione, di fronte al Consiglio Comunale all' uopo convocato, rende la dichiarazione di accettazione della nomina e presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi". Nella stessa seduta sottoscrive pubblicamente, leggendolo al consesso, l'impegno sul proprio onore di cui all'art. 44 punto 3 dello Statuto. Egli entra in carica all'atto dell'accettazione della nomina.

7. All'atto dell'accettazione della nomina il Difensore Civico deve dichiarare, mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, tutte le associazioni, circoli e movimenti ai quali aderisce. Con le stesse modalità il Difensore Civico è tenuto a dare comunicazione di eventuali ulteriori sue adesioni ad associazioni, circoli e movimenti che avvengano durante l'espletamento del mandato.



CITTA' DI PESCARA

Art. 3

Dimissioni, decadenza e revoca

1. In caso di dimissioni, queste sono presentate per iscritto e con obbligo di motivazione dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale, il quale entro i 15 giorni successivi convoca il Consiglio Comunale nella seduta allargata di cui all'art. 43 punto 1 dello Statuto, con all'ordine del giorno le dimissioni del Difensore Civico.

2. Le dimissioni del Difensore Civico, accettate dal Consiglio Comunale riunito in seduta allargata, diventano irrevocabili dal momento della pubblicazione del bando per la sua sostituzione ed operano dal momento dell'accettazione della nomina da parte del successore.

3. Qualora successivamente alla nomina venga accertata la preesistenza, di una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio Comunale la contesta per iscritto al Difensore Civico. Questi, ricevuta la notifica della contestazione, nei 10 giorni seguenti può formulare e comunicare per iscritto proprie osservazioni al Presidente del Consiglio Comunale. Entro i successivi 10 giorni il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio allargato che, dopo aver esaminato contestazioni e osservazioni, dichiara la decadenza del Difensore Civico a seguito di votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La dichiarazione di decadenza comporta per l'interessata l'immediata cessazione dalle sue funzioni.

4. Quando successivamente alla sua nomina sia documentalmente accertata la sussistenza in capo al Difensore Civico di una causa di incompatibilità con la carica, il Presidente del Consiglio Comunale, previa diffida al Difensore Civico, di cessazione immediata dalle funzioni, nel più breve tempo possibile convoca il Consiglio allargato di cui all' art. 43 dello Statuto, che provvede alla declaratoria di decadenza dello stesso.

5. La preesistenza di cause di ineleggibilità o la sussistenza di cause di incompatibilità alla carica di Difensore Civico sono segnalate al Presidente del Consiglio Comunale dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali e dai Presidenti dei Consigli Circostrizionali.



CITTA' DI PESCARA

6. La procedura di revoca del Difensore Civico per gravi motivi ai sensi dell'art. 44 punto 7 dello Statuto è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno di 1/5 dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Difensore Civico. Questi, ricevuta la notifica della proposta motivata, entro i 10 giorni successivi può formulare e comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni al Presidente del Consiglio Comunale.

7. Scaduto il termine di cui al punto precedente, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale allargato che delibera sulla proposta di revoca del Difensore Civico, dopo aver esaminato le controdeduzioni dell'interessato, con la maggioranza di cui all'art. 44 punto 7 dello Statuto e con voto segreto. Se la proposta è approvata, il Difensore Civico cessa immediatamente dalle sue funzioni.

8. Il Sindaco, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, provvede entro i successivi cinque giorni alla pubblicazione del bando per la sostituzione del Difensore Civico. cessato dalle sue funzioni per decadenza, revoca o dimissioni.

Art. 4

Modalità di intervento

1. In relazione all'oggetto del proprio intervento il Difensore Civico ha libero e diretto accesso agli atti ed alle strutture di cui all'art. 42 punto 2 dello Statuto e, nell'ambito di tale facoltà, può estrarre copie di tutti gli atti e documenti, nonchè richiedere alle Amministrazioni interessate ogni ulteriore informazione utile; le richieste sono indirizzate al responsabile del procedimento e/o al dirigente dell'Ufficio e devono essere evase dai predetti soggetti a mezzo di apposite relazioni conoscitive.

2. Ogni istanza avanzata dal Difensore Civico deve essere trasmessa per opportuna conoscenza al Sindaco ed all'Assessore delegato e deve comunque essere evasa nel termine di 15 giorni dal ricevimento.



CITTA' DI PESCARA

3. Al Difensore Civico vengono trasmessi dal Sindaco i reclami pervenuti a lui ed alla Giunta Comunale, e dai funzionari quelli pervenuti agli Uffici cui sono preposti. i Presidenti Circostrizionali trasmettono al Difensore Civico i reclami pervenuti alle rispettive Circostrizioni.

4. Qualora dall'intervento del Difensore Civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, questi lo comunica ad essi assegnando un termine per la presentazione di memorie o documenti.

5. Il Difensore Civico nel rilevare e contestare irregolarità o vizi di procedura attinenti a procedimenti amministrativi mediante la redazione di pareri scritti suggerisce all'Ufficio competente le modalità di risoluzione delle questioni prospettate, con esclusione di qualsiasi forma di ingerenza nelle scelte politico-amministrative di natura discrezionale,

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione dei rilievi da parte del Difensore Civico, gli Uffici interessati sono tenuti a fornire al riguardo risposta motivata e sono comunque tenuti ad informare il Difensore Civico delle misure adottate.

7. Nel caso di intervento del Difensore Civico, i successivi atti delle Amministrazioni interessate che si discostassero dalle indicazioni di quest'ultimo devono comunque recarne ~~espressa~~ motivazione.

8. Sulla base degli accertamenti effettuati, il Difensore Civico, nel più breve tempo passibile, e comunque entro venti giorni dalla ricezione del reclamo, informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento delle iniziative avviate, degli esiti ottenuti e delle eventuali ulteriori iniziative che possono essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.

9. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 7.8.90 n. 241. il Difensore Civico ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.



CITTA' DI PESCARA

10. Nella conclusione degli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7.8.90 n. 241. il Difensore Civico assiste gli interessati, dietro loro espressa richiesta.

11. Ai sensi dell'art. 17 commi 38 e 39 della legge 15.5.1497, n. 127, il Difensore Civico esercita il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale relative ad appalti ed affidamenti di servizio o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché ad assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni, quando ne faccia richiesta 1/4 dei Consiglieri Comunali entro dieci giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'Ente entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

12. Al Difensore Civico è attribuita ogni altra funzione prevista dalla legislazione vigente.

Art. 5

Modalità di accesso da parte dei cittadini

1. Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico: i residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescara; tutti coloro che, pur non residenti, siano domiciliati a Pescara, vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio o vi abbiano un interesse concreto ed attuale; gli enti segreteria del Difensore Civico pubblici e privati, le associazioni, i gruppi e tutte le formazioni che a qualsiasi titolo operano nel territorio del Comune di Pescara: i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso gli Uffici del Comune stesso, degli enti ed aziende dipendenti o controllati dal medesimo.



CITTA' DI PESCARA

2. La richiesta di intervento rivolta al Difensore Civico è esente da formalità, adempimenti fiscali o di altra natura a carico del soggetto richiedente, fatto salvo l'obbligo di identificazione certa del medesimo. Se il reclamo viene presentato oralmente, esso deve essere verbalizzato dalla

Art. 6

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico, entro il termine di cui all'art. 45 punto 2 lettera 1) dello Statuto, invia la relazione annuale sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali, nonché al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Segretario Generale, ai Revisori dei Conti ed agli organi del decentramento.

2. La relazione contiene:

a) il resoconto dettagliato dell'attività svolta nell'anno solare precedente e degli interventi effettuati; b) l'elencazione delle richieste pervenute all'Ufficio;

e) la segnalazione dei casi di abusi, ritardi, omissioni, carenze, irregolarità e disfunzioni riscontrati;

d) i suggerimenti e le indicazioni di breve e di lungo termine, finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e della funzionalità dell'apparato amministrativo dell'Ente.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, successivamente alla presentazione della relazione, fissa la seduta per la discussione della stessa da tenersi entro i successivi trenta giorni.

4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, delibera le eventuali determinazioni di propria competenza.



CITTA' DI PESCARA

Art. 7

Ufficio del Difensore Civico

1. L'ufficio del Difensore Civico è dotato di una sede e di una segreteria, alla quale pervengono i reclami scritti ed orali degli aventi diritto.

2. Il personale addetto alla segreteria è composto da dipendenti comunali, ovvero da soggetti assunti dall'Amministrazione Comunale con contratto a termine di diritto privato, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio.

3. Le spese necessarie per ciò che concerne quanto previsto dalle norme Statutarie relative al Difensore Civico, nonché dal presente Regolamento sono a carico del bilancio del Comune di Pescara.

4. Al Difensore Civico è riconosciuta una indennità di funzione pari a quella di base percepita dagli Assessori Comunali, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 30 giorni dall'esecutività del presente Regolamento, il Sindaco provvede alla pubblicazione del bando per la elezione del Difensore Civico.

2. La presentazione delle candidature deve avvenire nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del bando sindacale e con le modalità di cui all'art. 2 punto 2 del presente Regolamento.

3. Entro 30 giorni dalla nomina del Difensore Civico, l'Amministrazione Comunale provvede all'assegnazione di sede e personale ai sensi dell'art. 7 punti 1 e 2 del presente Regolamento. All'assegnazione del personale si provvede in via provvisoria fino all'approvazione della nuova pianta organica del Comune di Pescara, con delibera del Consiglio Comunale.